

DELIBERA N. 517

17 giugno 2020.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da ETT di Torrisi Felice & C. Sas – Forniture di personal computer e monitor – P.O. San Luca Dea 1° livello - Vallo della Lucania - Agropoli – Importo a base di gara: euro 20.000,00 – SA: ASL Salerno

PREC 78/2020/F

Riferimenti normativi

Art. 68, d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Specifiche tecniche

Massima

RDO su MEPA – Specifiche tecniche

Nell'ambito di una procedura negoziata di acquisto sotto soglia di rilevanza comunitaria avviata con RDO su MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, si ritiene non inficiata da illogicità e irragionevolezza l'esclusione dell'offerta di forniture ritenute non conformi alle richieste contenute nella RDO, ove l'istante non adduca elementi sufficienti da cui possa evincersi che i prodotti forniti siano conformi alle richieste della documentazione di gara, anche sotto il profilo della equivalenza funzionale ai sensi dell'art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 17 giugno 2020

DELIBERA

VISTA l'istanza prot. n. 30830 del 27/04/2020 con la quale la ETT di Torrisi Felice & C. Sas domanda all'Autorità un parere sulla legittimità dell'esclusione della propria offerta, comunicata in data 20/03/2020 e confermata con comunicazione del 30/03/2020, nell'ambito della gara su MEPA indetta dalla ASL di Salerno per la fornitura di n. 40 personal computer e n. 40 monitor destinati al presidio ospedaliero San Luca;

VISTO che l'istante domanda se in un affidamento avente ad oggetto prodotti informatici sia legittima la clausola relativa alla richiesta relativa a "Computer marca primaria – saranno esclusi assemblati" e se sia legittimo motivare la comunicazione di non conformità dei prodotti offerti sulla base di una ricerca che l'amministrazione ha svolto su google digitando "migliori marche primarie" e tenendo conto della circostanza che i rivenditori di zona non trattino la marca proposta;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato alle parti interessate con nota prot. n. 31617 del 29/04/2020;

VISTA la memoria trasmessa dalla ASL di Salerno, acquisita al prot. n. 36661 del 19/05/2020;

VISTA la documentazione trasmessa in atti;

CONSIDERATO che l'ASL di Salerno procedeva, per l'appalto del contratto di forniture di importo pari a 20.000 euro, con RDO su MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, specificando nella documentazione di gara la tipologia di prodotti richiesta; in particolare, la stazione appaltante indicava una marca come preferibile "per uniformità tecnica aziendale", al contempo allegando "caratteristiche di computer e monitor in dotazione quali fac simili";

CONSIDERATO che il RUP comunicava in corso di procedura, su richiesta di chiarimenti: "Si specifica che saranno ammessi a valutazione di conformità prodotti "Computer marca primaria – saranno esclusi assemblati";

CONSIDERATO quanto addotto dalla stazione appaltante in ordine alla scelta compiuta ed alla motivazione dell'esclusione dei prodotti dell'istante, fornendo i seguenti chiarimenti: «1. *La clausola del bando NON richiede la fornitura di una "marca specifica", per cui non c'è violazione del "principio di non discriminazione".* 2. *La clausola "marca primaria" rende manifesta la volontà dell'amministrazione di utilizzare i marchi di riferimento solo a titolo esemplificativo, per meglio individuare le caratteristiche del bene richiesto.* 3. *La scelta della "marca primaria" è giustificata dallo scopo di consentire un alto livello di compatibilità con i sistemi informatici già in dotazione presso l'amministrazione e collegati in rete nonché l'esigenza di un'immediata ed effettiva reperibilità dei pezzi di ricambio, nonché della vicinanza sul territorio di centri assistenza (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2002, n. 7050)»;*

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha evidenziato che la ricerca svolta sul motore google serviva per verificare il grado di diffusione della ditta di computer proposta dall'istante che «*non sembrerebbe avere stabilimenti di produzione e/o assistenza né sul territorio italiano tantomeno in Campania – provincia di Salerno – Cilento, confermando appunto i timori di una carenza di assistenza specializzata per il tipo/marca di macchine offerte*»;

CONSIDERATO che la motivazione offerta dalla stazione appaltante, in ordine alla necessità di selezionare prodotti informatici compatibili con i sistemi informatici già in dotazione e collegati in rete, nonché facilmente reperibili per i pezzi di ricambio, tenuto conto anche del quantitativo dei prodotti richiesti (n. 40 computer e n. 40 monitor), non appare inficiata da illogicità e irragionevolezza;

CONSIDERATO che l'istante non ha addotto elementi sufficienti da cui possa evincersi che i prodotti forniti siano conformi alle richieste della documentazione di gara, anche sotto il profilo della equivalenza funzionale ai sensi dell'art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, che non sia inficiata da illogicità e irragionevolezza l'esclusione dell'offerta di forniture presentata dall'istante;

Sulla base delle considerazioni esposte,

il Consiglio



ritiene, nei limiti di cui in motivazione, non inficiata da illogicità e irragionevolezza l'esclusione dell'offerta di forniture presentata da ETT Torrisi Felice & C. Sas.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 giugno 2020

In data

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente